



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la nota del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica prot. n. 644/22 "P" del 20/12/21 con la quale si richiedeva di poter destinare un'area demaniale marittima in ambito portuale al parcheggio delle autovetture in uso a personale del Reparto;
- RITENUTO** opportuno aggiornare la precedente disciplina temporanea introdotta con ordinanza n. 43/18 a seguito dei lavori di realizzazione dell'impianto MBR, riservando un'area sita presso il piazzale Carmine, come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente ordinanza;
- VISTA** l'ordinanza n.43/18;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art. 1

L'area demaniale marittima del porto di Napoli sita in piazzale Carmine, come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, è riservata esclusivamente alla sosta delle autovetture in uso a personale del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica.

E' fatto divieto di sosta a veicoli non rientranti nella suddetta categoria. Le auto autorizzate alla sosta dovranno essere munite di apposito pass nominativo associato alla targa da rilasciarsi a cura del Comando CC.

La segnaletica orizzontale e verticale sarà apposta a cura e spese dell'Ente richiedente.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 23-12-2021

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea ANNUNZIATA

ALL. ORDINANZA N. 78/2021

